



Comune di  
**Forte dei Marmi**

Organo di Revisione

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL  
REGOLAMENTO  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**REVISORE UNICO  
COMUNE DI FORTE DEI MARMI**

**Verbale n. 23 del 25.06.2021**

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

**PREMESSA**

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 89 presentata in data 24.06.2021, concernente l'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione della TARI di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambiente - D.lgs. 152/2006 - dal D.lgs. n. 116/2020.

**Tenuto conto:**

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**Considerato:**

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

**RISCONTRI**

**Rilevato:**

- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- che il regolamento TARI vigente non può essere abrogato poiché disciplina le condizioni che regolano l'attività di accertamento relativamente agli anni d'imposta fino al 2020.

**VERIFICHE**

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**;
- nel rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- che è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate.

Il Revisore unico osserva:

- che, in **materia di contenzioso**, il predetto Regolamento non dispone espressamente che si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;
- che il predetto Regolamento non dispone l'applicazione dell'istituto dell'**accertamento con adesione**, mentre lo stesso è inserito nel regolamento generale delle entrate.
- inoltre, osserva che il Regolamento non dispone in modo specifico in relazione alle disposizioni di legge in materia di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Il revisore unico suggerisce all'Organo consiliare di inserire dette misure al fine di una migliore trasparenza e semplificazione del rapporto tributario con i contribuenti.

## CONCLUSIONE

### Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) composto di n. 38 articoli e di un allegato. Il Revisore unico raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo

Il revisore unico  
Dott. Giuseppe Lombardo

